

**COMMENTO ALL'ART. 16**  
**– Sentenza dichiarativa di fallimento –**  
(in *Commentario alla legge fallimentare*, I, diretto da C. Cavallini, Milano, 2010)

Marcello Gaboardi

Università Bocconi – Milano

SOMMARIO: 1. La sentenza dichiarativa del fallimento: natura ed elementi costitutivi – 2.1. Il contenuto della pronuncia del tribunale fallimentare. L'accertamento dei presupposti di fallibilità e la declaratoria di fallimento – 2.2. Le disposizioni a contenuto ordinatorio – 3. Gli effetti della sentenza di fallimento rispetto alle parti e rispetto ai terzi

1. *La sentenza dichiarativa del fallimento: natura ed elementi costitutivi* – Nei suoi recenti sviluppi la disciplina dell'istruttoria prefallimentare, di cui all'art. 15 l.f., si è chiaramente orientata verso il riconoscimento di maggiori tutele giurisdizionali per il debitore insolvente, specialmente sotto il profilo del diritto al contraddittorio e alla prova, evocando un'immagine del procedimento di verifica dei presupposti del fallimento assai diversa rispetto a quella – sommarizzata e carente di garanzie – prevista dal legislatore del 1942.

Il consolidamento della posizione dell'imprenditore fallendo si è accompagnato, peraltro, ad una più equilibrata disciplina dei poteri del tribunale e delle scadenze processuali, in forza di una scelta novellatrice improntata ai principi e ai caratteri del processo ordinario di cognizione, ancorché nei limiti dettati dall'insopprimibile esigenza di addivenire tempestivamente e risolutamente al *dictum* del giudice fallimentare.

Orbene, un tale cambiamento nell'impostazione legislativa può apprezzarsi anche con riguardo alla disciplina del provvedimento giurisdizionale che, all'esito dell'istruttoria prefallimentare, definisce il *discrimen* (non solo temporale, ma anche) giuridico dell'intera procedura concorsuale, esplicandosi da tale momento gli effetti del fallimento nei riguardi tanto del fallito quanto dei suoi creditori o aventi causa, nonché gli adempimenti necessari per la prosecuzione della procedura fino al suo naturale esito liquidatorio.

L'odierna versione dell'art. 16 sembra, infatti, ispirarsi all'esigenza di serrare i tempi procedurali, offrendo al contempo un pieno soddisfacimento delle fondamentali garanzie difensive e *stricto sensu* processuali, espresse, in particolare, dalla possibilità per le parti di disporre di un lasso di tempo sufficiente per approntare le rispettive difese o svolgere le proprie argomentazioni giuridiche, senza dover sostenere i costi – economici e processuali – di estenuanti rinvii o di continue proroghe delle scadenze. In tale prospettiva, l'esplicita attribuzione di una natura *perentoria* al termine di trenta giorni, prima dell'adunanza dei creditori, per il deposito delle domande di ammissione dei creditori risponde ad una fondamentale esigenza acceleratoria della procedura concorsuale, in conformità, del resto, con gli intenti manifestati dal legislatore delegante nel 2005 (si veda art. 1, comma 10, l. 14 maggio 2005, n. 80); mentre l'osservanza di un termine *molto più lungo* del precedente per la celebrazione dell'udienza di accertamento del passivo – e precisamente: fino a centoventi (o centottanta) giorni dal deposito della pronuncia di

fallimento – assicura ai creditori che intendano insinuarsi al passivo un margine di tempo adeguato per produrre i documenti attestanti la pretesa azionata, oltre che al curatore il tempo necessario per esaminare dettagliatamente le istanze presentate.

Non solo: la natura perentoria (anche) di questo termine – idonea, invero, a sollecitare la convocazione dell’adunanza dei creditori da parte del tribunale, ma priva di qualsiasi conseguenza sul piano processuale, caratterizzando l’operato del giudice e non quello delle parti – incalza, ancor più, lo svolgimento della procedura, essendo venuta meno la possibilità – in precedenza, invece, ampiamente affermata nella prassi – di prorogare, mediante il provvedimento del giudice, il termine di venti giorni per lo svolgimento dell’udienza di accertamento del passivo, decorrenti dalla scadenza del termine, fissato sempre nella sentenza, per il deposito dell’istanza di ammissione.

La nuova disciplina si coordina, peraltro, anche con le modifiche apportate dalle recenti riforme alla normativa sulle domande di insinuazione tardiva, atteso che il legislatore, novellando l’art. 101 l.f., ha sancito nella scadenza del trentesimo giorno anteriore alla celebrazione dell’adunanza dei creditori il termine ultimo per la presentazione delle domande tempestive, confluendo, invece, ogni ulteriore istanza – depositata in cancelleria non oltre il dodicesimo mese dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo – nell’ambito delle istanze deliberate dal giudice nelle udienze quadrimestrali a ciò specificamente destinate. Le differenti istanze, a cui la nuova disciplina dell’istruttoria prefallimentare e, *in parte qua*, anche quella della sentenza dichiarativa di fallimento intendono offrire una congrua risposta, sembrano aver accentuato ancor più che in passato il contenuto della pronuncia *ex art. 16 l.f.*, finalizzato, *in primis*, alla declaratoria di fallimento dell’imprenditore insolvente, ma sviluppato dal legislatore secondo una struttura assai articolata, e per certi versi *unica* nell’ambito delle pronunce giurisdizionali, nella quale hanno trovato – e tutt’ora trovano – collocazione disposizioni di natura e tenore profondamente differenti.

In questa prospettiva, la sentenza di fallimento si viene, pertanto, a delineare come un provvedimento giurisdizionale caratterizzato da una natura *composita*, nel quale, accanto all’accertamento dei presupposti, soggettivi e oggettivi, di fallibilità e alla conseguente dichiarazione dello *status* di fallito, sono assunte altre eterogenee statuizioni *lato sensu* ordinatorie, riguardanti, in specie, la direzione della procedura concorsuale, la fissazione di scadenze e termini processuali per lo svolgimento dell’accertamento del passivo e fin’anche decisioni di carattere penale (almeno sino all’intervento abrogativo realizzato, come si preciserà meglio in prosieguo, dall’art. 14, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5).

È ben noto, del resto, come, sin dalla vigenza della normativa del 1942, la dottrina fallimentaristica si sia prodigata nel tentativo di tratteggiare l’esatta natura di tale provvedimento, oscillando, in particolare, tra un’interpretazione diretta ad accentuare il profilo del riconoscimento dello *status* di fallito in capo all’imprenditore e ad attribuire alla declaratoria di fallimento il contenuto di un vero e proprio *accertamento costitutivo*, e una lettura dell’art. 16 propensa invece a cogliere nella sentenza del tribunale fallimentare un provvedimento *articolato*, in cui, oltre all’accertamento delle condizioni di fallibilità del

debitore, si delineano i caratteri della statuizione esecutiva, che riveste, in particolare, le forme di un generale pignoramento dei beni dell'imprenditore (1).

Ciò che indubbiamente pare contraddistinguere il *dictum* del tribunale fallimentare all'esito dell'istruttoria *ex art. 15 l.f.*, è costituito, in effetti, dal contenuto "composito" delle relative statuizioni, esplicandosi i loro effetti sia sul piano della condizione *giuridica* del debitore – che è privato di ogni potere dispositivo e amministrativo dei propri beni, oltre che soggetto ad una generale incapacità civile, pur attenuata con la novella del 2006 –, sia sul piano della destinazione del *patrimonio* del fallito, subordinato al soddisfacimento delle istanze di insinuazione dei creditori e, pertanto, alla liquidazione dei singoli cespiti fino alla concorrenza delle pretese creditorie fatte valere (2).

Questa parte della sentenza è, dunque, quella suscettibile di acquistare l'efficacia incontrovertibile della cosa giudicata, formale e sostanziale, ove non venga tempestivamente impugnata nelle forme del reclamo, di cui all'art. 18 l.f., o con regolamento di competenza, consolidando così lo *status* del fallito (e in particolare la sua condizione di insolvenza e la qualità di imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento) e le preclusioni per i terzi – creditori o aventi causa dal fallito – rispetto agli atti dispositivi (o costitutivi) conclusi con l'imprenditore (non più *in bonis*) o resi opponibili ai terzi tardivamente, ai sensi degli artt. 44 e 45 l.f. Non vi è dubbio, infine, che la *res iudicata*

---

(1) La qualificazione della pronuncia *de qua* alla stregua d'un accertamento costitutivo è stata affermata, in dottrina, soprattutto, da S. SATTA, *Diritto fallimentare*, Padova, 1990, p. 70 ss.; P. PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1993, p. 115; E.F. RICCI, *Lezioni sul fallimento*, I, Milano, 1992, p. 142; G.U. TEDESCHI, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006, p. 96 ss. Del resto, che si trattasse di un provvedimento volto a costituire lo *status* di fallito in capo al debitore era già stato sostenuto da autorevole dottrina: cfr. A. DE MARTINI, *Il patrimonio del debitore nelle procedure concorsuali*, Milano, 1956, p. 22; V. DENTI, *Il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1951, p. 1010.

A favore, invece, del riconoscimento di una natura (anche) esecutiva del provvedimento *ex art. 16 l.f.* si sono espressi, in specie, U. AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, I, Torino, 1961, pp. 315-316; R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, Milano, 1974, p. 483 ss.; A. VITALE, *Dichiarazione di fallimento*, Milano, 1967, p. 244. Di «pignoramento generale dei beni del fallito» parla anche, *ex pluribus*, Cass., 29 luglio 1997, n. 7078, in *Giust. civ., Mass.* 1998, p. 1296. Isolato appare, infine, l'indirizzo che annovera la sentenza di fallimento tra i provvedimenti di volontaria giurisdizione, evidenziandone, in particolare, l'inattitudine ad incidere su situazioni giuridiche sostanziali: si veda N. PICARDI, *La dichiarazione di fallimento: dal procedimento al processo*, Padova, 1974, p. 199 ss. (oramai superate appaiono, tuttavia, le argomentazioni con le quali l'Autore giustificava la natura non contenziosa della sentenza di fallimento, sul rilievo del carattere «inquisitorio» che, nella vigenza della precedente disciplina, connotava l'intera procedura prefallimentare, atteso che, dopo le novelle del 2006 e del 2007, l'istruttoria *ex art. 15 l.f.* si attiene rigorosamente ai principali canoni del processo ordinario di cognizione: si veda, in proposito, il commento all'art. 15 l.f.).

(2) In particolare, F. FERRARA *jr* - A. BORGIOI, *Il fallimento*, Milano, 1995, p. 251 ss. escludono che la sentenza di fallimento possa ricondursi ad una definizione unitaria, predicandone invece una natura complessa e articolata, idonea a dar luogo ad effetti fra loro alquanto diversificati. Analogamente, si esprimono anche E.F. RICCI, *Lezioni sul fallimento*, p. 141 e P. PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, p. 135, pur sottolineando la natura essenzialmente costitutiva della pronuncia. Né possono dimenticarsi, in proposito, le tradizionali parole di G. BONELLI, *Del fallimento*, I, Milano, 1938, pp. 117-118, secondo il quale la sentenza di fallimento esplica una «doppia funzione amministrativa e giudiziaria», l'una – quella giudiziaria – espressa dalla «pronuncia sulle condizioni legali per la dichiarazione di fallimento», e l'altra – quella amministrativa avente «carattere costitutivo» – espressa dall'apertura del concorso e dalle disposizioni sulla sua organizzazione e gestione.

copra anche la decisione sulla competenza del tribunale adito, nonché la pronuncia sulle questioni *lato sensu* preliminari la cui soluzione costituisca presupposto necessario per la stessa declaratoria di fallimento, quali, ad esempio, l'accertamento della sussistenza del vincolo sociale tra il socio e la società nel fallimento c.d. per estensione, ovvero, nell'eventualità del fallimento di un imprenditore collettivo, l'esistenza della società del cui dissesto patrimoniale venga chiesto l'accertamento.

A tali conclusioni è pervenuta, infatti, da tempo, la prevalente dottrina fallimentaristica, ammettendo non solo l'idoneità della sentenza di fallimento ad acquisire l'efficacia del giudicato formale *ex art. 324 c.p.c.* – pur messa in dubbio da un'autorevole dottrina (3) –, ma anche quella del giudicato sostanziale enucleato dall'art. 2909 c.c.; e ciò sulla scorta del carattere (anche) costitutivo della sentenza dichiarativa del fallimento, emessa all'esito della celebrazione di un giudizio contenzioso in cui il contraddittorio tra le parti si instaura immediatamente, senza necessità di attendere, come in passato, una sua determinazione differita in ragione dell'(eventuale) apertura del procedimento di opposizione (4). È pur vero, tuttavia, che queste considerazioni – come s'è segnalato puntualmente in dottrina (5) – non chiariscono i dubbi concernenti l'esatta identificazione degli effetti del provvedimento, effetti che sono destinati ad incidere sulla sfera giuridica non solo delle parti *ex art. 2909 c.c.*, ma anche dei terzi, e quindi il pericolo di dar vita ad un giudicato *secundum eventum litis*. Tali dubbi non sono stati risolti – come forse era auspicabile – neppure dai recenti interventi di novellazione della disciplina fallimentaristica. Ciò che poteva attendersi, infatti, era il riconoscimento esplicito da parte

---

(3) È doveroso ricordare, in proposito, l'opinione espressa da V. ANDRIOLI, voce *Fallimento (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, pp. 343-344, secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento sarebbe inidonea ad acquisire l'efficacia di cosa giudicata sostanziale, alla stregua del canone generale dell'art. 2909 c.c., come pure il carattere attenuato del giudicato formale *ex art. 324 c.p.c.*, in una prospettiva ermeneutica che intende evocare – con suggestione, ma forse anche con eccessivo rigore – il principio del c.d. *ne bis in idem*, elaborato dalla disciplina processual-penalistica: si accentua, in particolare, «la circostanza che la sentenza dichiarativa sia soggetta ad opposizione e a regolamento di competenza», desumendone – nel sistema delineato dalla normativa del 1942 – il difetto del «presupposto esegetico per qualificare cosa giudicata formale la immutabilità della sentenza dichiarativa» (*op. loc. cit.*). L'obiezione sembra essere, però, definitivamente superata dopo l'entrata in vigore delle innovazioni apportate all'art. 18 l.f. dalle recenti novelle del 2006 e del 2007, dirette ad introdurre un vero grado di impugnazione della sentenza di fallimento, il cui mancato esperimento non può che determinare il passaggio in giudicato (almeno) formale della decisione del tribunale fallimentare.

(4) Riconoscono l'attitudine ad acquisire efficacia di *res iudicata* sia della dichiarazione di fallimento sia delle altre circostanze il cui accertamento si rivela necessario per pervenire a tale statuizione: G.U. TEDESCHI, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, p. 445; L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, Torino, 2008, p. 55; P. PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, p. 115. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. un., 7 febbraio 1985, n. 924, in *Fall.*, 1985, p. 817 ss., secondo cui «il procedimento prefallimentare (...), pur se soggetto al rito camerale, e presentante peculiari caratteristiche rispetto al processo contenzioso ordinario, ha intrinseca natura giurisdizionale, in quanto tende ad una pronuncia suscettibile di incidere, con autorità di giudicato, sullo *status* e sui diritti del fallito e delle persone che hanno con esso avuto rapporti»; in questo stesso senso si è espressa anche Cass., sez. un., 5 febbraio 1990, n. 66, in *Fall.*, 1990, p. 602 ss.

(5) L'obiezione è stata sollevata, in particolare, da N. PICARDI, *La dichiarazione di fallimento*, p. 197, il quale evidenzia altresì la disparità di rilevanza che intercorre, sotto il profilo dell'acquisizione dell'efficacia della cosa giudicata, tra il decreto con cui il tribunale fallimentare rigetta l'istanza di fallimento, garantendo così la possibilità di riproporre la domanda, e la pronuncia di fallimento, con cui si definisce invece la condizione giuridica e patrimoniale del debitore.

del legislatore dell'efficacia vincolante della sentenza di fallimento in particolare sotto il profilo dell'accertamento della legittimità (o meno) dell'apertura del procedimento fallimentare, assegnando così il carattere d'incontrovertibilità alla statuizione sui presupposti del fallimento.

Non consegue, invece, un'analogia efficacia di giudicato l'eventuale accertamento – in cui sia incorso, incidentalmente, il tribunale fallimentare – della qualità di creditore del fallito in capo all'istante o dell'inadempimento di un'obbligazione da parte del debitore, atteso che l'intervento del tribunale su una di tali questioni non solo esula dal *thema decidendum* defnito dall'accertamento dei presupposti del fallimento, ma non costituisce neppure l'accertamento di un suo necessario antecedente logico-giuridico.

Inidonea all'incontrovertibilità propria del giudicato è, altresì, per la natura stessa delle decisioni assunte, quella parte della pronuncia del tribunale funzionale allo svolgimento della procedura di accertamento del passivo, e in particolare alla nomina dei due organi incaricati della sua gestione – il giudice delegato e il curatore fallimentare –, la fissazione dell'udienza di verifica del passivo e del termine entro cui depositare il ricorso di insinuazione al passivo, nonché l'ordine al fallito, ove non vi abbia già provveduto *ex art. 14 l.f.*, di depositare i bilanci, le scritture contabili e fi scali obbligatorie, oltre che l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali sui beni in possesso del fallito. Si tratta di statuizioni imposte dalla necessità di avviare un sollecito e puntuale *iter* concorsuale, fissando scadenze e preclusioni idonee ad assicurare effettivamente la conclusione soddisfacente della procedura, secondo una sorta di direzione *anticipata*, ad opera del tribunale, delle principali tappe del procedimento concorsuale, governato, invece, sul piano autorizzatorio, dal giudice delegato e, sul piano gestorio, dal curatore del fallimento.

Il provvedimento giurisdizionale disciplinato dall'art. 16 – la cui assunzione è rimessa ad una decisione del tribunale fallimentare (in composizione collegiale) all'esito della camera di consiglio (6) – palesa pertanto la propria natura schiettamente *giurisdizionale*, rivelandosi suscettibile, come detto, di passaggio in giudicato, e la struttura di una vera e propria *sentenza*, com'è suggerito, del resto, dalla stessa rubrica della disposizione in parola e come, ancor più, traspare dal suo contenuto (anche) cognitivo-accertativo. Questo aspetto, se legittima l'estensione applicativa di un'ampia parte della disciplina codicistica relativa alla «sentenza», involge, altresì, alcuni problemi interpretativi relativamente non solo al contenuto formale e all'efficacia del provvedimento *de quo*, ma anche alla sua adozione da parte del tribunale fallimentare.

Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che l'elenco di cui al primo comma dell'art. 16 assuma un carattere assolutamente non tassativo, mirando piuttosto ad individuare quelle statuizioni che connotano, specificamente, la declaratoria di fallimento e contribuiscono, quindi, a definirne la natura. Di qui, la necessità di integrare la previsione dell'art. 16 con quella dell'art. 132 c.p.c., precisando che la sentenza di fallimento – al pari di ogni provvedimento giurisdizionale a carattere «decisorio» – esige: l'indicazione del giudice che

---

(6) L'eliminazione, ad opera del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, dell'esplicito riferimento, nell'art. 16 l.f., all'assunzione di una decisione camerale da parte del tribunale è stata, per dir così, recuperata dal legislatore con una generale estensione del rito *ex artt. 737 ss. c.p.c.* all'intera istruttoria prefallimentare – l'art. 15, comma 1, l.f. statuisce, infatti, che l'intero procedimento per la dichiarazione del fallimento si svolga «dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio» – e, dunque, anche il momento della assunzione della decisione finale da parte del tribunale.

ha pronunciato la sentenza, oltre che quella delle parti e dei loro difensori, l'indicazione delle conclusioni formulate dalle parti (e dal pubblico ministero, promotore dell'azione fallimentare, ai sensi dell'art. 7 l.f.), un'esposizione concisa dello svolgimento del processo e dei motivi, in fatto e in diritto, della decisione assunta (7). Anche la dichiarazione di fallimento dovrà concludersi con l'enucleazione di un dispositivo, l'indicazione della data in cui è stata assunta la decisione e la sottoscrizione del presidente del tribunale e del giudice estensore, secondo le prescrizioni sancite nel secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (8).

In particolare, sembra opportuno rilevare che la motivazione della sentenza di fallimento – come ha avuto occasione di rilevare anche la giurisprudenza di legittimità nel vigore della precedente normativa – debba essere redatta dal tribunale bilanciando, adeguatamente, le esigenze di speditezza, connaturate alla procedura prefallimentare, con quelle contrarie della chiarezza e completezza espositiva delle ragioni del *decisum*, a fronte, comunque, di una chiara scelta legislativa a favore del rito camerale per l'istruttoria prefallimentare e, quindi, a favore di forme assai snelle nello svolgimento delle diverse fasi del giudizio (9).

Questo ineludibile bilanciamento non sembra, tuttavia, legittimare l'orientamento – diffuso in giurisprudenza, come pure in dottrina – con cui in passato si giustificava la possibilità di una motivazione sintetica e sommaria della pronuncia da parte del tribunale, indulgendo a evidenti necessità della prassi: orbene, il consolidamento delle garanzie processuali nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare e l'esperibilità avverso la sentenza di fallimento di un vero e proprio strumento di impugnazione, non sembrano più consentire interpretazioni eccessivamente lassiste – che si erano spinte sino a legittimare la redazione della pronuncia *de qua* mediante l'uso di moduli a stampa, con motivazione estremamente

---

(7) Giova ricordare, in proposito, che la recentissima riforma del processo civile – adottata con la l. 18 giugno 2009, n. 69 ed entrata in vigore a decorrere dal 4 luglio 2009 – ha modificato il n. 4 dell'art. 132 c.p.c., prevedendo che il giudice possa limitarsi ora alla «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» – e, pertanto, alla «succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi», ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c. (anch'esso modificato dalla l. 69/2009) –, senza essere tenuto a ripercorrere l'intero *iter* processuale dipanatosi sino alla rimessione in decisione della causa.

(8) È opportuno ricordare, in proposito, come, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, l'omissione di uno degli elementi descritti dal comma 1 dell'art. 16 l.f. (o dall'art. 132 c.p.c.) legittimi il ricorso sia al procedimento di integrazione di cui all'art. 289 c.p.c. sia al procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c.: cfr., *ex multis*, Cass., 15 luglio 1995, n. 7748, in *Fall.*, 1996, p. 63 ss., secondo cui, in specie, «le ragioni di economia processuale che hanno indotto il legislatore a prevedere, *per l'eliminazione di errori che non incidono nella sostanza del giudizio*, una procedura semplificata rispetto a quella delle impugnazioni, sono, nel caso della detta sentenza (*id est* la pronuncia di fallimento), ancora più stringenti, tenuto conto delle *speciali ragioni di urgenza e di tempestività* cui è informata la disciplina della procedura fallimentare» (il corsivo è nostro). Con riferimento alla giurisprudenza di merito, si veda, invece, Trib. Torino, 13 dicembre 1996, in *Fall.*, 1997, p. 539 ss.; Trib. Vercelli, 13 luglio 1992, in *Fall.*, 1993, p. 221 ss.

(9) Si veda, *ex multis*, Cass., 2 aprile 1999, n. 3163, in *Fall.*, 2000, p. 606 ss., secondo cui «la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvedimento giurisdizionale, deve essere motivata, in ossequio al principio di cui all'art. 111 Cost. Tuttavia, avuto riguardo alle caratteristiche del procedimento camerale, e alle ragioni di urgenza che determinano la deliberazione, non si richiede che detta sentenza sia sorretta da una motivazione articolata come quella che definisce un ordinario processo di cognizione».

concisa –, esigendosi, invece, un'illustrazione delle ragioni del *decisum* completa ed esaustiva, in ragione soprattutto del grado di complessità dell'istruttoria, atteso che le motivazioni della sentenza costituiscono pur sempre l'oggetto principale della lettura critica dell'impugnante. Di qui, allora, la necessità di includere tra i motivi di nullità della sentenza di fallimento – convertibili *ex art.* 161, comma 1, c.p.c. in altrettanti motivi di gravame della pronuncia – anche le ipotesi di insufficiente motivazione del provvedimento del tribunale, in precedenza invece esclusi dal novero delle ipotesi che ne legittimavano la (eventuale) contestazione in sede di opposizione (10).

L'accostamento della disciplina particolare della sentenza di fallimento alla normativa generale, dettata dal codice con riguardo alla sentenza *tout court*, non si può tuttavia limitare, a ben vedere, all'art. 132 c.p.c., dovendo coinvolgere, in specie, anche la previsione dell'art. 282 c.p.c., relativamente alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. È vero che l'originaria disposizione della norma in commento prevedeva espressamente – al comma 3 – la provvisoria efficacia esecutiva della pronuncia del tribunale fallimentare (non sospendibile neppure nel caso di opposizione), ma è altrettanto vero che tale principio, sebbene ora non sia esplicitato dal legislatore della riforma (l'art. 18, comma 3, l.f. prevede però che «il reclamo non sospende gli *effetti* della sentenza impugnata»), può ritenersi immanente al sistema processuale ed estendersi anche alla dichiarazione di fallimento, con essa attuandosi – così come con il pignoramento nell'esecuzione singolare – la responsabilità patrimoniale del debitore insolvente (11).

Né si ammette un'estensione del meccanismo sospensivo della predetta efficacia, alla stregua dell'art. 283 c.p.c., prevalendo l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori concorsuali rispetto a quello del debitore, e occorrendo scongiurare che quest'ultimo possa sottrarre il proprio patrimonio all'aggressione fallimentare prima del passaggio in giudicato della pronuncia del tribunale (12). L'«incondizionata prosecuzione della procedura» (13) –

---

(10) In questo senso si erano espressi, nella vigenza della legge fallimentare del 1942, gli arresti della giurisprudenza di legittimità: cfr., *ex multis*, Cass., 2 aprile 1999, n. 3163, cit.; Cass., 4 febbraio 1999, n. 972, in *Giust. civ., Mass.*, 1999, p. 258; Cass., 26 luglio 1983, n. 5123, in *Giust. civ., Mass.*, 1983, p. 112. Per la giurisprudenza di merito, si veda Trib. Torino, 2 giugno 1995, in *Gius.*, 1995, p. 3161.

(11) Non occupandoci, in questa sede, dell'annoso, quanto complesso, problema dell'estensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva anche alle sentenze aventi carattere costitutivo [sebbene ancora recentemente la giurisprudenza di legittimità abbia inteso ribadire che, «al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) non hanno, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la norma citata, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile»: Cass., 26 marzo 2009, n. 7369, in *Dir. giust.*, 2009, p. 29], basti evidenziare che si è affermato in dottrina un orientamento favorevole ad interpretare in maniera elastica il concetto di esecutività della sentenza, riconducendolo non solo all'aspetto dell'apertura di una procedura esecutiva nelle forme tipiche, ma all'immediata produzione di tutti i suoi effetti, potendosi così ricavare una provvisoria esecutività anche della sentenza di fallimento (si veda, per tutti, G. IMPAGNATIELLO, *Sentenze costitutive, condanne accessorie e provvisoria esecutività*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, p. 751 ss.).

(12) Si veda, in giurisprudenza, Cass., 4 novembre 2003, n. 16505, in *Fall.*, 2004, p. 895 ss., secondo cui, vigente la legge fallimentare del 1942, «gli effetti della sentenza di fallimento, la cui esecutività in via provvisoria non è suscettibile di sospensione, tenuto conto della finalità di questa disciplina, diretta a privilegiare gli *interessi generali dei creditori* rispetto all'interesse del debitore, assicurando che lo *status* di fallito e le esigenze di conservazione del patrimonio non siano soggetti a mutamenti nel corso del giudizio di

con l'unica eccezione della sospensione della liquidazione dell'attivo – esclude pertanto che nel corso del giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento possano mutare l'accertamento e la costituzione dello *status* di fallito, come pure le esigenze sottese alla conservazione del patrimonio fallimentare, legittimandone la rimozione soltanto la sentenza di revoca assunta dalla corte d'appello in sede di reclamo.

Con riguardo, infine, all'assunzione della pronuncia di fallimento, sembra superato il dibattito che aveva animato, a lungo, dottrina e giurisprudenza in ordine all'applicabilità della previsione *ex art. 276, comma 1, c.p.c.* anche nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare, incidendo in particolare tale norma sulla composizione del collegio che è chiamato a pronunciare, in camera di consiglio, la sentenza di fallimento. Già nel vigore del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, quando predominava presso la giurisprudenza di legittimità la regola dell'inapplicabilità nel procedimento prefallimentare del principio secondo cui la decisione dovesse essere assunta dal collegio con la partecipazione dei giudici che già avevano assistito alla discussione, in virtù del fatto che tale procedimento si esauriva nel compimento di un atto istruttorio (*id est* l'audizione del debitore), dal quale esulavano i caratteri propri della discussione nel processo ordinario di cognizione; già a quel tempo – si diceva – non erano mancate in dottrina critiche significative ad una tale impostazione, espresse soprattutto ravvisando anche nel procedimento prefallimentare una fase destinata alla discussione delle parti, e quindi allo svolgimento davanti al collegio delle proprie difese, benché non formalmente distinta rispetto alla precedente fase di audizione del debitore fallendo. Ed è proprio avallando quest'interpretazione dell'istruttoria prefallimentare, sostenuta anche da una parte consistente della giurisprudenza di merito, che la dottrina ha prefigurato gli esiti dell'evoluzione normativa del 2006, strutturando il procedimento *ex art. 15 l.f.* alla stregua di un processo a cognizione piena, articolato secondo una pluralità di fasi culminanti nella discussione della causa; la rinnovata fisionomia dell'istruttoria prefallimentare induce, dunque, a ritenere che la violazione del principio di cui all'*art. 276 c.p.c.* determini, al pari di quanto accade nel processo ordinario, la nullità della sentenza per difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell'*art. 158 c.p.c.* (14).

---

opposizione, *in deroga agli artt. 282 e 337 c.p.c.*, sono rimossi soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza che accogliendo l'opposizione revoca il fallimento» (il corsivo è nostro). Cfr. anche Cass., 9 luglio 2003, n. 10792, in *Fall.*, 2004, p. 73 ss.; Cass., 22 ottobre 1997, n. 10383, in *Fall.*, 1998, p. 1155 ss.; Cass., 18 aprile 1991, n. 4187, in *Fall.*, 1991, p. 1052 ss.; App. Milano, 22 luglio 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, p. 580 ss.

(13) Le parole indicate tra virgolette sono tratte da F. DE SANTIS, *Commento all'art. 16 l.f.*, in *Commentario Jorio*, 2006, p. 339.

(14) Cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 2 agosto 1990, n. 7757, in *Fall.*, 1991, p. 341 ss., benché sia soprattutto nella giurisprudenza di merito che l'applicabilità del principio *ex art. 276, comma 1, c.p.c.* è stata estesa *sic et simpliciter* anche alla procedura per la dichiarazione di fallimento: si veda, in specie, Trib. Catania, 31 ottobre 1975, in *Dir. fall.*, 1976, II, p. 141 ss., a tenore della quale, in particolare, «il principio della immutabilità del collegio giudicante rispetto a quello che ha partecipato alla discussione (...), sia applicabile, *per la stessa ratio che lo ispira*, al procedimento fallimentare, nel quale si manifesta all'identico modo l'esigenza di assicurare la rispondenza del collegio investito della discussione della causa con quello investito della decisione» (il corsivo è nostro); Trib. Milano, 6 luglio 1987, in *Dir. fall.*, 1988, p. 70 ss. In questo senso, parzialmente, anche Trib. Agrigento, 29 giugno 2001, in *Gius.*, 2001, p. 2546 (secondo cui «anche nel giudizio per la dichiarazione di fallimento si applica il principio dell'identità tra giudice che conosce la causa e giudice che la decide e in virtù del quale alla deliberazione della sentenza possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione. Tuttavia, essendo invalsa la prassi di delegare



2.1. *Il contenuto della pronuncia del tribunale fallimentare. L'accertamento dei presupposti di fallibilità e la declaratoria di fallimento* – La sentenza di fallimento scaturisce dall'accertamento, durante l'istruttoria prefallimentare, della sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, di fallibilità in capo al debitore e, in specie, dall'assolvimento del relativo onere probatorio posto dal nuovo art. 1 l.f. a carico dell'imprenditore medesimo.

L'assegnazione alla parte resistente *in iure* dell'onere di dimostrare la ricorrenza, in concreto, dei tre requisiti idonei ad escludere la soggezione alla procedura fallimentare, concorre dunque ad enucleare in modo assai diverso che in passato il contenuto primario della pronuncia di fallimento, in ossequio del resto ai più significativi arresti della giurisprudenza di legittimità, pronunciati in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, *ex art. 2697 c.c.*, sotto il peculiare profilo offerto dal principio della presunzione di persistenza del diritto – secondo cui, «una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, *grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo*, costituito dall'adempimento» – e dal principio della vicinanza (della parte) alla fonte di prova (15). Quanto, infine, al requisito dell'insolvenza, esso concorre sul piano oggettivo a definire la pronuncia di fallimento, illustrando, ove provato, la situazione di dissesto patrimoniale dell'imprenditore fallendo e la sua incapacità nel fronteggiare le obbligazioni contratte nell'esercizio della propria attività, *ex art. 5 l.f.*

In definitiva, la sentenza di fallimento è, anzitutto, la declaratoria dello *status* di fallito dell'imprenditore insolvente, costitutiva della sua condizione personale e patrimoniale, idonea a determinare una serie di penetranti preclusioni nell'amministrazione e nella gestione del patrimonio imprenditoriale e nelle capacità civili e professionali del fallito (ivi compreso, giusta il disposto degli artt. 48 e 49 l.f., l'esercizio di alcune libertà fondamentali, come quella alla propria corrispondenza e alla circolazione nel territorio nazionale, di cui agli artt. 15 e 16 Cost.). *In parte qua* la sentenza di fallimento – suscettibile di «fare stato ad ogni effetto tra le parti», ai sensi dell'art. 2909 c.c. – si rivela, inoltre, idonea, per sua stessa natura, a esplicitare i propri effetti rifl essi *erga omnes*, coinvolgendo *naturaliter* tutti i soggetti che hanno instaurato rapporti con l'imprenditore (poi) fallito (fornitori, banche, consumatori, ecc.) e, dunque, legittimando «qualunque interessato» a promuovere il (o ad intervenire nel) giudizio di reclamo di cui all'art. 18 l.f.

---

uno dei componenti del collegio per assumere informazioni e ascoltare l'imprenditore, non si può tecnicamente porre un problema di immutabilità del giudice non essendovi più una fase di discussione dinanzi al collegio»).

(15) La principale applicazione giurisprudenziale dei menzionati principi risale alla ben nota pronuncia di Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Foro it.*, 2002, I, c. 769 ss. (dalla quale si sono tratte anche le parole riportate tra virgolette nel testo), confermata successivamente anche da Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, in *Foro it.*, 2006, I, c. 2334 ss., mentre in materia fallimentare è necessario attendere, nel vigore della riforma introdotta nel 2006, una pronuncia di merito – Trib. Torino, 11 gennaio 2007, in *Fall.*, 2007, p. 319 ss. – per vedere consacrato il principio, poi accolto anche dal legislatore, secondo cui l'onere di provare la presenza dei presupposti atti ad escludere la fallibilità dell'imprenditore grava sul medesimo come soggetto che non solo è chiamato a contraddire e, dunque, a provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa dell'istante, ma che altresì è facilitato nell'accesso ai documenti e alle informazioni relative alla propria impresa.

La sentenza di fallimento *espande*, dunque, i propri effetti ben oltre le parti dell'istruttoria prefallimentare, consentendone la contestazione a quanti lamentano un pregiudizio – anche soltanto potenziale (o finanche *morale*, secondo una lettura particolarmente estensiva della norma) – derivante dalla dichiarazione di fallimento. È evidente, peraltro, che la nuova caratterizzazione del processo di reclamo *ex art. 18 l.f.* alla stregua di un mezzo d'impugnazione impone di interpretare più rigorosamente che in passato il novero degli interessati – *rectius* della categoria dell'interesse ad impugnare la sentenza di fallimento – espungendovi interessi esclusivamente morali o di decoro familiare o sociale (come pure si è proclamato, in passato, riconoscendo titolari d'un interesse, per l'appunto, morale alla revoca del fallimento soggetti quali il coniuge, i prossimi congiunti o gli eredi del fallito).

2.2. *Le disposizioni a contenuto ordinatorio* – Nell'ambito delle statuizioni assunte dal tribunale con la pronuncia declaratoria di fallimento, assumono un'efficacia meramente ordinatoria – e come tale, insuscettibile di acquisire l'efficacia di *res iudicata* – le determinazioni previste nei nn. 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 16 l.f., riguardanti il proseguimento della procedura concorsuale sia nella prospettiva dell'adunanza per l'esame dello stato passivo e delle istanze d'insinuazione promosse dai creditori del fallito o dai terzi che vantino diritti su cose in possesso del debitore, sia nella prospettiva del consolidamento della c.d. massa fallimentare attraverso le iniziative *medio tempore* intraprese o proseguite dal curatore e sottoposte, di regola, al vaglio del giudice delegato.

E infatti, accanto alla nomina dei due organi della procedura, il tribunale fallimentare è tenuto ad indicare «il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo», nel rispetto del termine – espressamente dichiarato come «perentorio» – di non oltre centoventi giorni dal deposito in cancelleria della sentenza. Appare evidente, pertanto, la differenza rispetto all'originaria disciplina del 1942, secondo la quale il legislatore imponeva al tribunale di fissare l'udienza in cui procedere all'esame delle domande tempestive – ma anche di quelle proposte successivamente fino all'udienza stessa *ex art. 96, comma 1, l.f. del 1942* – «nel termine di giorni venti» dallo spirare del termine, fissato pur sempre dal tribunale nella sentenza, per la presentazione delle istanze di insinuazione. Atteso che – come meglio si vedrà in prosieguo – il r.d. 16 marzo 1942, n. 267 esigeva che i creditori (e gli altri terzi legittimati ad agire nei confronti dell'imprenditore) provvedessero a depositare le istanze d'insinuazione entro un termine non superiore a trenta giorni dall'affissione della sentenza di fallimento, ne risulta che, al più, l'adunanza per l'esame del passivo fallimentare si sarebbe dovuta celebrare decorsi cinquanta giorni dalla pubblicazione della pronuncia.

Il carattere perentorio del termine «di non oltre centoventi giorni» per celebrare l'adunanza dei creditori si rivela, naturalmente, anacronistico, spettando al collegio disporre la sollecita convocazione: urta con l'officiosità del potere la qualifica di perentorietà del termine *de quo*, potendo, invero, incidere, per definizione, sul solo comportamento libero della parte la fissazione d'un termine improrogabile e, pertanto, sanzionabile con la decadenza dall'esercizio delle relative prerogative. In definitiva, al termine compete, malgrado la dizione letterale impiegata dalla norma in commento, una

natura meramente *ordinatoria* – ma, probabilmente, indilazionabile ad opera del giudice (16) – inidonea *ex se* a produrre qualsivoglia conseguenza negativa per le parti.

Va rammentata, inoltre, una ben più rilevante, e per certi versi auspicabile, innovazione introdotta dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169: e cioè la previsione di un termine più lungo – fi no a centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di fallimento – per la celebrazione dell’adunanza dei creditori nei casi di «particolare complessità della procedura». Quantunque il legislatore si sia astenuto dal fornire un chiarimento in proposito – tacendo sul punto anche la relazione al correttivo del 2007 –, non sembra sussistere alcun dubbio in relazione alla circostanza che la legge consenta al giudice di applicare il termine semestrale ogni qualvolta la presentazione delle domande di insinuazione – per la complessità della situazione patrimoniale del fallito, ovvero per l’elevato numero di coloro che sono interessati a contraddire *in iure* – richieda la predisposizione particolarmente articolata dell’istanza da parte dei creditori o un lasso di tempo adeguato perché il curatore predisponga le proprie difese.

Come si è accennato, la novella del 2006 ha inciso anche sulla statuizione del tribunale fallimentare in ordine all’assegnazione del termine per il deposito in cancelleria della domanda di ammissione al passivo *ex art.* 93 l.f., prevedendosi che l’istanza debba essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni, anteriori all’adunanza di cui al numero 4) dell’art. 16 l.f.; in passato, invece, la legge del 1942 prescriveva al tribunale l’obbligo di fissare discrezionalmente tale termine, seppure in misura «non maggiore di trenta giorni», decorrenti dalla data dell’affissione della sentenza di fallimento. Ora la norma in commento riconduce tale scadenza – innalzata, senz’altro, a trenta giorni – alla data di celebrazione dell’udienza per l’esame dello stato passivo, così venendosi a coordinare due termini in precedenza stabiliti secondo cadenze processuali indipendenti, oltre che, in un caso, ricondotta anacronisticamente al momento dell’affissione della sentenza sulla porta esterna del tribunale (17).

L’assegnazione del termine di trenta giorni, prima dell’adunanza, per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo deve essere, del resto, coordinata con la previsione dell’art. 101 l.f., che, come si è detto, limita alle domande presentate prima di tale scadenza l’applicabilità della disciplina – rilevante soprattutto in sede di distribuzione dell’attivo

---

(16) L’indilazionabilità del termine sembra essere, infatti, l’unico significato che si possa desumere, in via interpretativa, dall’improprio richiamo al carattere perentorio del termine *de quo*, atteso che, malgrado la contraddittorietà dell’espressione normativa impiegata, inapplicabile *ex se* ad un onere dell’ufficio giudiziario, il legislatore sembra aver inteso delimitare rigorosamente il tempo da destinarsi alla celebrazione della adunanza per l’esame dello stato passivo. È vero che la natura *perentoria* di un termine si qualifica, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., proprio alla stregua della sua improrogabilità, ma è altrettanto vero che ha senso qualificare come perentorio (od ordinario) un termine solo se lo stesso sia riferito al contegno delle parti e non già all’attività giurisdizionale dell’ufficio, di talché l’attribuzione del carattere perentorio ad un termine che è rimesso alla disponibilità del giudice conserva rilevanza – come tale – soltanto se vincola il giudice a non disporre una proroga, non potendo invece incidere sul piano delle scadenze processuali delle parti.

(17) Si rammenta come, in più occasioni, la Corte costituzionale abbia sancito che l’affissione della sentenza di fallimento determina «una mera presunzione di conoscibilità dell’atto, peraltro insuperabile, compatibile con il diritto di difesa del destinatario *nei soli casi* in cui l’individuazione di questi, e il conseguente ricorso a mezzi di comunicazione diretta dell’atto stesso, risultino impossibili o estremamente diffi coltosi» (si veda Corte cost., 4 luglio 2001, n. 211, in *Fall.*, 2002, p. 1136 ss.; ma cfr. già Corte cost., 7 novembre 1974, n. 255, in *Giur. cost.*, 1974, p. 1775 ss.).

fallimentare – delle domande tempestive, essendo invece rimesse alla trattazione nelle apposite udienze trimestrali la deliberazione delle istanze proposte successivamente (ancorché non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo nella cancelleria del tribunale ovvero, nell'eventualità di non imputabilità del ritardo, sino all'esaurimento della ripartizione dell'attivo fallimentare).

Con la sentenza di fallimento il tribunale provvede poi ad ordinare al fallito il deposito in cancelleria dei bilanci e delle scritture contabili e *fi scali* obbligatorie: la statuizione – in parte innovata rispetto alla previgente versione della norma, che circoscriveva l'obbligo dell'imprenditore al deposito dei bilanci e delle scritture contabili – concerne la presentazione, da parte del debitore che non vi abbia già provveduto *sua sponte* ex art. 14 l.f., delle scritture riguardanti i tre esercizi precedenti (ovvero di quelli relativi all'intera esistenza dell'impresa, se di durata inferiore), in consonanza con la richiamata previsione dell'art. 14 (18). Apprezzabile e rispondente alle esigenze manifestatesi nella prassi è anche l'estensione del termine per il deposito in cancelleria, atteso che il fallito non è più chiamato, come in passato, a provvedervi entro le «ventiquattro ore» dalla pubblicazione della decisione, bensì «entro tre giorni» da tale momento, con un conseguente significativo alleggerimento dell'incombenza per il debitore.

Il quarto comma dell'art. 16 l.f., che appariva nell'originaria disposizione della norma in commento, prevedeva, poi, che la sentenza di fallimento – o un successivo decreto del tribunale – provvedesse altresì a disporre la cattura del fallito o di altri responsabili, allorché a loro carico sussistessero le circostanze indicate dall'art. 7 l.f. ovvero altri indizi di colpevolezza in relazione ai reati previsti dagli artt. 216 ss. l.f. Con tale previsione, pertanto, il legislatore del 1942 ampliò significativamente i poteri del tribunale fallimentare, attribuendo eccezionalmente al collegio il potere di disporre l'applicazione di una vera e propria *misura cautelare personale* nei confronti del fallito o di altri soggetti, se si fossero verificate situazioni atte a frustrare l'assolvimento delle finalità della liquidazione concorsuale (come, ad esempio, la fuga dell'imprenditore o il trafugamento dell'attivo) o a giustificare l'esperimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero. La previsione è, tuttavia, venuta meno – prima dell'entrata in vigore della riforma del 2006, con cui si è espressamente espunta la disposizione dalla legge fallimentare – a seguito dell'abrogazione, ex art. 214, disp. att., c.p.p., delle «disposizioni di leggi o decreti che prevedono (...) la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali».

---

(18) In particolare, giova ricordare che, ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sono ascrivibili al novero delle scritture «contabili» obbligatorie il libro giornale, il libro degli inventari, le scritture c.d. ausiliarie, i registri prescritti ai *fi ni* dell'I.V.A., i libri sociali menzionati dall'art. 2421 c.c. (e, in particolare, il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del collegio sindacale), nonché l'inventario e il bilancio con il conto di profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2217 c.c., per le società, gli enti e gli imprenditori commerciali ex art. 13, comma 1, d.lgs. 600/1973 entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai *fi ni* delle imposte dirette. Con riferimento alle dichiarazioni «*fi scali*» obbligatorie, assumono rilevanza invece la dichiarazione dei redditi, quella dei sostituti d'imposta e la dichiarazione ai *fi ni* dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.).

3. *Gli effetti della sentenza di fallimento rispetto alle parti e rispetto ai terzi* – Secondo la nuova prescrizione dell'art. 16, comma 2, la sentenza dichiarativa di fallimento produce i propri effetti in due momenti diversi, secondo che assuma rilevanza l'un destinatario o l'altro: in particolare, la pronuncia esplica i propri effetti *inter partes* sin dal momento della sua pubblicazione, coincidente, in conformità alla regola generale tratteggiata nell'art. 133 c.p.c., con quello del deposito in cancelleria da parte del collegio; viceversa, la declaratoria di fallimento produce effetti *erga omnes* solo dal momento della sua iscrizione nel Registro delle imprese, ossia a decorrere dal momento in cui è assolto l'onere pubblicitario che autorizza, ove sia rispettata la procedura di cui all'art. 17 l.f. (al cui commento, dunque, si rinvia), la presunzione di conoscenza, fino a prova contraria, del suo contenuto in capo ad ogni terzo la cui sfera giuridica sia incisa dagli effetti indiretti del provvedimento.

Tale differenza temporale nella produzione degli effetti della dichiarazione di cui all'art. 16 l.f. rinvia la propria *ratio* nell'opportunità, significativamente soppesata dal legislatore del 2006, di offrire un'ampia tutela ai terzi che, quantunque rimasti estranei alla celebrazione dell'istruttoria prefallimentare, sono destinatari – seppure legalmente ignari – degli atti compiuti dal fallito nel (pur breve) lasso di tempo intercorrente tra il momento del deposito della sentenza e quello della sua iscrizione nel Registro. È ben evidente, infatti, che l'imprenditore fallito e il creditore procedente acquistano notizia della pronuncia del tribunale sin dal momento della sua pubblicazione, atteso che, in ossequio alle conclusioni a cui è approdata da tempo l'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità, è proprio da tale momento che la sentenza acquista *esistenza giuridica* nel mondo esterno e, *in primis*, proprio nei riguardi delle parti del giudizio in esito al quale essa è stata pronunciata, non rilevando invece, in questa prospettiva, il momento – anteriore – della semplice deliberazione della sentenza da parte del tribunale nella camera di consiglio<sup>(19)</sup>. Al contrario, è soltanto con l'assolvimento della formalità pubblicitaria dell'iscrizione nel Registro delle imprese che la declaratoria di fallimento può giungere a conoscenza dei terzi (estranei alla vertenza processuale, ma comunque) interessati alla pronuncia *de qua* in ragione degli effetti che essa è idonea a produrre anche sulla loro sfera giuridica.

Del resto, la previsione dell'onere dell'iscrizione nel Registro delle imprese sembra recepire l'orientamento dottrinale che, nel vigore della precedente normativa, attribuiva un'analogha efficacia conoscitiva *erga omnes* all'affissione per estratto della sentenza di fallimento alla porta esterna del tribunale e alla sua pubblicazione (sempre per estratto) nel

---

(19) Cfr., in questo senso, *ex multis*, Cass., 22 novembre 1991, n. 12573, in *Fall.*, 1992, p. 379 ss., secondo cui «gli effetti della dichiarazione di fallimento si producono non già dalla data di deliberazione della sentenza, costituente solo una fase del procedimento di formazione di questa, ma da quella della pubblicazione, che attribuisce alla sentenza stessa *giuridica esistenza nel mondo esterno*» (il corsivo è nostro); ma si veda anche Cass., 16 aprile 1992, n. 4705, *Fall.*, 1992, p. 911 ss. Significativa anche la motivazione di Cass., 11 marzo 1994, n. 2382, *Fall.*, 1994, p. 819 ss., secondo cui «la deliberazione in camera di consiglio rappresenta, anche nel processo fallimentare, una fase dell'*iter* formativo della volontà del giudice, destinato poi a concludersi con il deposito in cancelleria della sentenza, che conferisce alla statuizione del giudice il carattere della pubblicità. La fase (momento soggettivo) della deliberazione, collegiale e passibile di riesame, è atto interno dell'organo decidente, in sé – proprio per tali sue caratteristiche – insuscettibile di effetti immediati e diretti».

foglio degli annunci legali della provincia, alla stregua di quanto previsto dal previgente art. 17 l.f. (20).

La discrepanza temporale tra il momento in cui la sentenza è produttiva di effetti tra le parti e quello in cui la stessa può reputarsi opponibile ai terzi consente, dunque, di tutelare efficacemente – come s'è ricordato – quei terzi che abbiano posto in essere atti nei confronti del fallimento nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza e la sua pubblicizzazione: benché, infatti, tale lasso di tempo sia sostanzialmente assai breve, atteso che il legislatore sollecita il cancelliere ad eseguire tale incombenza «entro il giorno successivo al deposito in cancelleria» (art. 17 l.f.), è possibile che, *medio tempore*, il fallito ponga in essere atti (o pagamenti) con un terzo ignaro del proprio *status* di insolvenza ovvero quest'ultimo provveda a perfezionare le formalità pubblicitarie previste dalla legge per rendere opponibile l'atto ai terzi. E ciò risulta tanto più evidente se si considera che gli approdi della giurisprudenza da tempo sottolineano che gli effetti della sentenza di fallimento si producono (quanto meno *inter partes*) a decorrere dalla prima ora del giorno nel quale la sentenza è stata assunta, mostrando così di voler prevenire ogni ostacolo sotteso alla possibilità che si determini una sorta di sovrapposizione temporale tra il momento del deposito della sentenza e quello del compimento d'un atto opponibile al fallimento (21).

Di qui la necessità – al fine di non incorrere in un'inammissibile disparità di trattamento tra terzi informati del fallimento e terzi ignari della declaratoria (22) – di salvaguardare gli acquisti o i pagamenti effettuati (o resi opponibili) dopo la dichiarazione del tribunale, ma prima della sua iscrizione nel Registro delle imprese, da terzi che in buona fede ignoravano l'avvenuto fallimento della controparte negoziale; ciò non esclude, tuttavia, che una tale «clausola di tutela»<sup>(23)</sup> debba integrarsi, pur sempre, con il sistema civilistico delle forme legali di conoscenza degli atti giuridici, che può rendere i terzi *edotti* – o, quanto meno, nella condizione di essere adeguatamente edotti – sulla pronuncia di fallimento, già prima della sua iscrizione nel Registro.

Con la nuova scelta legislativa sembra (forse) possibile rimeditare anche le affermazioni più rigorose con cui un orientamento interpretativo – avallato, anzitutto, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – ha inteso affermare «l'irrelevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del *solvens*», qualificando, in specie, tale assunto come il corollario del «principio generale secondo cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data del deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e di disposizione del suo patrimonio, trasferendoli agli organi della procedura fallimentare» (24).

---

(20) Si veda, in questo senso, P. PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, p. 119; F. FERRARA jr - A. BORGIOI, *Il fallimento*, p. 318.

(21) Cfr., in proposito, Cass., 5 giugno 1985, n. 3358, in *Fall.*, 1985, p. 150 ss. e Trib. Napoli, 12 marzo 1982, in *Dir. fall.*, 1982, II, p. 841.

(22) Significativa, al riguardo, è la posizione assunta da Cass., 16 dicembre 1996, n. 1004, in *Fall.*, 1997, p. 1079 ss.

(23) Le parole tra virgolette sono tratte da F. DE SANTIS, *Commento all'art. 16 l.f.*, p. 340.

(24) Cfr., in specie, Corte cost., 23 giugno 1998, n. 234, in *Giur. cost.*, 1998, p. 1828 ss., dalla quale sono tratte anche le parole riportate tra virgolette.

In particolare, il possibile riesame di tale interpretazione dovrebbe, quanto meno, approdare all'affermazione della *rilevanza della condizione soggettiva del terzo* nei rapporti col fallimento per quanto riguarda gli atti successivi al deposito della sentenza del tribunale, ma anteriori all'iscrizione nel Registro delle imprese, considerato che, in tale lasso di tempo, il terzo non può ancora valersi della pubblicità assicurata dall'iscrizione e, dunque, dello strumento predisposto dalla legge affinché l'atto concluso *inter partes* produca i propri effetti anche verso i terzi. Orbene, fermo restando che, ove il terzo sia venuto altrimenti a conoscenza dell'atto mediante l'impiego di altro strumento legale di pubblicità (come, ad esempio, la notificazione *ad hoc* della sentenza di fallimento da parte del curatore anteriore all'iscrizione nell'apposito Registro), l'ignoranza dello *status* di fallito non può giustificare l'inopponibilità dell'atto, sembra doversi concludere che, per quanto riguarda gli atti in relazione ai quali la condizione di buona (o mala) fede del terzo assume rilievo *ex lege*, non possa rinunciarsi, per ragioni di uguaglianza sostanziale, ad apprezzare la condizione soggettiva del contraente.

In conclusione, se dalle recenti riforme può avvertirsi la scelta dei *conditores* di prestare attenzione anche alla posizione dei terzi che, contrattando con il fallito (dopo la declaratoria di fallimento, ma) prima dell'iscrizione della sentenza, ignorano senza colpa la nuova condizione della propria controparte, ciò non può condurre ad equiparare tali soggetti ai terzi che abbiano, invece, contrattato col fallito successivamente all'iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese (25).

Marcello Gaboardi  
Assistant Professor di Diritto processuale civile e Diritto fallimentare  
Dipartimento di Studi Giuridici  
Università Commerciale "L. Bocconi"  
Via Röntgen, 1  
20136 – Milano  
(+39) 02.5836.5590  
gaboardi.marcello@unibocconi.it

---

(25) In particolare, hanno criticato l'impostazione sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, affermando l'applicabilità del principio di cui all'art. 276 c.p.c. anche nell'ambito dell'originaria istruttoria prefallimentare, G.U. TEDESCHI, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, p. 442 e R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, p. 141.